

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1934)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1971 (V. Stampato n. 1035)

d'iniziativa del deputato DI PRIMIO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 ottobre 1971*

**Riammissione in servizio a domanda di alcuni agenti
di pubblica sicurezza in congedo**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, modificato dall'articolo 60 della legge 26 luglio 1961, n. 709, il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre per una volta soltanto la riammissione in servizio a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, dei militari di truppa in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

Per ottenere la riammissione in servizio i predetti militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ammogliati devono aver compiuto il 28° anno di età e trovarsi nelle altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni.